



## Prestatori di servizio UE/AELS

L'Accordo tra la Unione europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)<sup>1</sup>, in vigore dal 1° giugno 2002, non prevede la realizzazione completa della libera circolazione dei servizi come all'interno dell'Unione europea. Per i cittadini di Bulgaria e Romania esercitanti attività lucrativa sono previste disposizioni transitorie specifiche.

### 1. Nozione di prestazioni di servizi secondo l'ALC

La liberalizzazione della circolazione delle prestazioni di servizi prevista dall'ALC comprende:

- l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa indipendente senza presa di domicilio in Svizzera;
- il distacco di lavoratori dipendenti di un'impresa con sede in uno Stato dell'UE/AELS in vista della fornitura di una prestazione temporanea di servizio in Svizzera;
- i soggiorni in qualità di destinatari di una prestazione di servizio (p. es. turisti, beneficiari di cure mediche, persone in viaggio d'affari o di studio).

### 2. Disposizioni generali applicabili ai prestatori di servizi

L'ALC non riconosce ai prestatori di servizi un diritto generale d'entrata e di soggiorno in vista di effettuare una prestazione di servizi nel Paese ospite.

I diritti d'entrata e di soggiorno differiscono infatti a seconda del settore in cui sono fornite le prestazioni di servizi. Si distinguono:

#### A. Prestazioni di servizio in un settore liberalizzato in virtù di un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi

Nei settori retti da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi (p. es. in materia di mercati pubblici, di traffico aereo o di traffico terrestre), la fornitura di servizi non deve essere ostacolata da disposizioni in materia di circolazione delle persone. L'ALC garantisce pertanto alle persone che forniscono un servizio sulla base di tali accordi specifici il diritto d'entrata e di soggiorno per tutta la durata della prestazione.

---

<sup>1</sup> L'accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio contiene le medesime disposizioni dell'ALC. I cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS soggiacciono pertanto alla medesima disciplina applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'UE. Il Principato del Liechtenstein beneficia di uno statuto particolare.

La fornitura di servizi – in un settore retto da un accordo specifico sui servizi – necessita in generale di un permesso di dimora UE/AELS (per prestazioni di durata superiore a tre mesi o 90 giorni lavorativi effettivi). La durata prevista della prestazione determina la durata di validità del permesso di dimora. Il diritto alla mobilità geografica e professionale è dato unicamente nel quadro della prestazione di servizi sottostante a permesso o notificata.

Dal 1° giugno 2004, per i soggiorni di tre mesi o 90 giorni al massimo per anno civile non occorre un permesso. Se l'attività lucrativa in Svizzera supera gli otto giorni per anno civile vi è tuttavia l'obbligo di notificarsi, tramite l'apposito sistema elettronico, alle competenti autorità del luogo di lavoro. La notifica deve pervenire alle competenti autorità almeno otto giorni prima dell'inizio dell'attività.

## **B. Prestazioni di servizi non rette da un accordo specifico**

### *I Prestazioni di servizi di durata inferiore a 90 giorni*

Nei settori non retti da un accordo sulla libera circolazione dei servizi, l'ALC riconosce parimenti ai prestatori di servizio il diritto di recarsi in un altro Stato contraente per fornirvi una prestazione di servizi la cui durata non superi i 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile (p. es. in vista di ossequiare un contratto di servizi in Svizzera). La durata di 90 giorni è intesa per prestatore di servizi. Quest'ultimo può anche essere un'impresa.

Dal 1° giugno 2004, la fornitura di una prestazione di servizi della durata massima di tre mesi o 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile non sottostà più all'obbligo del permesso di dimora. È però stata prevista una procedura di notifica accessibile sul link seguente:

[http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/fza\\_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html](http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html)

I prestatori di servizi indipendenti e i lavoratori dipendenti distaccati sono tenuti a notificarsi, mediante l'apposito sistema elettronico, presso le competenti autorità del luogo di lavoro se esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per oltre otto giorni per anno civile. La notifica deve pervenire alle competenti autorità almeno **otto giorni prima dell'inizio dell'attività**.

I prestatori di servizi indipendenti o distaccati attivi nei settori:

- dell'edilizia e del genio civile,
- dell'albergheria e ristorazione, del servizio di pulizia in azienda o presso privati,
- del servizio di sorveglianza e di sicurezza,
- del commercio ambulante,
- del settore a luci rosse,

sono tenuti a notificarsi sin dal primo giorno di attività lucrativa in Svizzera, a prescindere dalla durata dell'attività.

I lavoratori dipendenti cittadini di uno Stato terzo possono essere distaccati unicamente se sono integrati da almeno dodici mesi nel mercato del lavoro regolare di uno Stato membro dell'UE. Queste persone non sottostanno all'obbligo del visto.

Le condizioni lavorative e salariali dei lavoratori distaccati devono essere consone alla legislazione nazionale del Paese ospite (in Svizzera: legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali, ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giugno 2004).

## *II Prestazioni di servizio di durata superiore a 90 giorni*

I soggiorni temporanei in vista di fornire prestazioni di servizio non rette da un accordo specifico e che si estendono al di là di tre mesi o di 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC, bensì in quello della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20). Questi soggiorni richiedono un permesso di dimora e sottostanno alle condizioni d'accesso al mercato del lavoro (priorità degli indigeni, controllo delle condizioni salariali e lavorative, qualifiche professionali). Se sono adempite queste condizioni, i cittadini europei ottengono un permesso di soggiorno UE/AELS per la durata della prestazione. Non è tuttavia dato un diritto in tal senso.